

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **OGGETTO: Manovra correttiva: novità in tema di Prestazioni Occasionali**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza di una importante novità contenuta nel D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), convertito in Legge il 15 giugno scorso, che interessa il capitolo lavoro e previdenza.*

### **Premessa**

Il 15 giugno 2017, l'Aula del Senato ha definitivamente approvato il D.L. n. 50/2017, convertendolo ufficialmente in Legge. Tra le varie novità in ambito fiscale, particolarmente interessanti risultano le disposizioni introdotte nel capitolo "Lavoro e Pensioni", tra i quali è possibile annoverare l'introduzione di PrestO e Libretto Famiglia, al fine di porre rimedio all'eliminazione dei voucher avvenuto il 17 marzo scorso per mezzo del D.L. n. 25/2017.

Di seguito, Le illustriamo dettagliatamente la novità in tema di Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale introdotta dalla Manovra correttiva, convertita in Legge.

<b>TEMA</b>	<b>NORMATIVA</b>	<b>NOVITÀ</b>
<b>Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale</b>	Art. 54-bis	È stata introdotta una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali. Tali norme operano una distinzione di base, rilevante, tra l'altro, per i profili del compenso minimo, della contribuzione previdenziale e dei limiti di ammissibilità del ricorso a tali prestazioni, tra i casi in cui queste ultime siano utilizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o d'impresa e gli altri casi (comma 6); nell'ambito di questi ultimi, un'ulteriore distinzione riguarda le ipotesi in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione (comma 7). Un'altra distinzione concerne i casi in cui il prestatore di lavori occasionali rientri in una delle categorie di soggetti di cui al comma 8, per le quali si applicano limiti quantitativi più ampi per il ricorso a tali

prestazioni. Si ricorda che la previgente disciplina sul lavoro accessorio è stata abrogata dall'art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. Più in particolare, in base al comma 1 del presente articolo 54-bis, le attività lavorative occasionali sono costituite da quelle che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a:

- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (comma 4). In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o in caso di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro (ad esclusione delle ipotesi in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione) si trasforma a tempo pieno e indeterminato (comma 20); per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra la soglia suddetta dei 2.500 euro e la retribuzione oraria di cui al comma 16. Ai fini del computo del summenzionato limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi di alcune categorie di prestatori sono considerati nella misura del 75% del loro importo (comma 8).

Tali categorie sono costituite da:

- titolari di pensione di vecchiaia o d'invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
- persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito d'Inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo 54-bis)).

Il prestatore di lavori occasionali ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (comma 2). Trovano applicazione nei confronti del prestatore le

disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui al richiamato art. 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni) (comma 3). Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5). Per gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'Istituto delle prestazioni occasionali, è previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti) in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico (comma 9); i pagamenti possono altresì essere effettuati mediante il modello di versamento F24 (con esclusione di ogni forma di compensazione). La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i patronati esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia. Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, è possibile il ricorso a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia (commi 6 e 10), costituito da un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli Uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento; ciascuno di essi ha un valore nominale di 10 euro ed è utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore ad un'ora (comma 11). Per ogni titolo di pagamento si applica una contribuzione, pari a 1,65 euro e a 0,25 euro, interamente a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla suddetta Gestione Separata INPS e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; almeno in base alla formulazione letterale della norma, tale contribuzione sembrerebbe aggiuntiva rispetto all'importo suddetto di 10 euro. Una quota di risorse, pari a 0,10 euro per ogni titolo di pagamento, è destinata al finanziamento degli oneri gestionali.

Il comma 10 specifica che le prestazioni occasionali tramite il Libretto Famiglia costituiscono lo strumento per usufruire del finanziamento statale - previsto attualmente fino al 2018 - per l'acquisto di servizi di baby-sitting da parte delle madri lavoratrici (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici) - finanziamento che nella disciplina fino ad ora vigente è

usufruibile mediante il ricorso al lavoro accessorio<sup>106</sup>. Gli utilizzatori del Libretto Famiglia devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione (comma 12); il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Per i casi di ricorso a prestazioni occasionali diversi da quelli consentiti tramite il Libretto Famiglia, si richiede la stipulazione di uno specifico contratto di prestazione occasionale (comma 13). Quest'ultimo non è ammesso (comma 14): per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti summenzionati di cui al comma 8, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Per le Pubbliche Amministrazioni, il ricorso al contratto in esame è consentito - sempre che sussistano esigenze temporanee o eccezionali - nei casi individuati dal comma 7 (non trova applicazione il suddetto requisito inerente al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato). Resta fermo il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese per il personale. Per l'attivazione del contratto in oggetto, ciascun utilizzatore (comma 15) deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità (definite al comma 9). La misura minima del compenso orario è pari a 9 euro; per il settore agricolo essa è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 16). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione Separata INPS (pari al 33% del compenso) e il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (pari al 3,5% del compenso).

In base alla formulazione del comma 17, lettera e), sembrerebbe che la piattaforma informatica INPS (a cui occorre accedere in via preventiva, cfr. infra) non accetti un ricorso a prestazioni occasionali (nell'ambito del contratto in esame) con un compenso inferiore a 36 euro (relativo anche a più giornate e fatto salvo il suddetto importo orario specifico per il settore agricolo) né di durata superiore a 4 ore continuative (nell'arco di una giornata). Potrebbe essere ritenuta opportuna una formulazione più chiara al riguardo. Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (nell'ambito

	<p>del contratto in esame), l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, fra l'altro, le seguenti informazioni (comma 17):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati anagrafici e identificativi del prestatore;</li><li>• il luogo di svolgimento della prestazione;</li><li>• l'oggetto della prestazione;</li><li>• la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;</li><li>• il compenso pattuito per la prestazione.</li></ul> <p>Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, secondo le modalità ed entro i termini di cui al comma 18, la revoca della dichiarazione. In mancanza della suddetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Per le prestazioni rese sia nell'ambito del Libretto Famiglia sia nell'ambito del suddetto contratto di prestazione occasionale l'INPS provvede al pagamento del compenso entro il giorno 15 del mese successivo (nei limiti delle somme previamente ricevute a tale scopo), secondo le modalità di cui al comma 19. L'INPS provvede altresì ad accreditare i relativi contributi previdenziali e a trasferire all'INAIL sia i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia i dati inerenti alle prestazioni di lavoro occasionale.</p> <p>È prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 o la violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 (non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) (comma 20). Non sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal comma 12 per l'impiego del Libretto Famiglia. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali di cui al presente articolo (comma 21).</p>
--	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

**firma**  
dott. Giuseppe Barletta

